ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento firmato digitalmente

Id: 2020_054
Co.Ge.: PAUR_002

Spett.le
Provincia di Taranto
Settore Pianificazione ed Ambiente
PEC:
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Provincia di Taranto
Protocollo N.0010327/2021 del 31/03/2021
E

Oggetto: Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2) da ubicarsi in Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto, proponente Irigom Srl. Parere ARPA Puglia post CdS del 05.02.2021.

Rif: nota Provincia di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente n. 4390 del 09.02.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 9666 del 09.02.2021.
nota Irigom 17/2021/ln del 12.02.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 10940 del 15.02.2021.

Con nota prot. n. 7655 del 02/02/2021 la scrivente Agenzia ha trasmesso il proprio parere in merito alla documentazione che IRIGOM S.r.l. ha fornito con nota prot. n. 164/2020/ad (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 87118 del 15/12/2020).
A seguito della Conferenza di Servizi del 05/02/2021 e della documentazione integrativa che il Proponente ha trasmesso con nota prot. 17/2021/ln del 12.02.2021 si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Agenzia.

Al §. 2 "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" della nota di riscontro prot. n. 17/2021/ln il Proponente dichiara che *"si è proceduto alla correzione nella Tabella 6.1 del valore "214,25" inserendo "514,25". A tal fine, si precisa che non si trattava di una incongruenza con l'allegata planimetria ma solo di un mero errore di battitura ("2" in luogo di "5") che dava origine ad un ammanco di 300 m^3, così come correttamente evidenziato da codesta Agenzia".* Si prende atto della rettifica apportata.

Relativamente all'interferenza con l'area SIN, la Scrivente ha richiesto, nella nota prot. ARPA Puglia n. 7655 del 02/02/2021, la trasmissione della documentazione utile ad attestare che tutte

le particelle interessate dal progetto (nn. 143, 148, 740, 741 del Foglio n. 202 del Comune di Taranto) siano state oggetto di bonifica e/o restituite agli usi legittimi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, stante l'impossibilità di desumere, dalla documentazione in atti, tutti gli estremi catastali dell'area PA.MA. Srl. Nel verbale della Conferenza di Servizi del 05.02.2021, giusta nota prot. Provincia di Taranto n. 5009 del 15.02.2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 11164 del 15.02.2021, viene riportato che *"fermo restando gli eventuali ulteriori approfondimenti sulla numerazione delle particelle, l'ing. Carroccia* (consulente IRIGOM) *rappresenta che le visure storiche consentono di attestare che le particelle interessate dal progetto sono esattamente quelle restituite agli usi legittimi come da nota prot. MATTM n. 19465 del 15.06.2011".* Altresì nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" (cfr. Rev. 02 del 12.02.2021), il proponente dichiara che[1] *"si fa presente che l'area è stata restituita agli usi legittimi, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 03/05/2012 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e confermata dallo stesso Ministero con nota di riscontro del 13/07/2012 (Prot. 20770/TRI/VII)".* Nella documentazione in atti risultano presenti le visure storiche (cfr. documenti "5.1 VISURA STORICA FG 202 PLLA 740.pdf" e "5.2 VISURA STORICA FG 202 PLLA 741.pdf") relative alle n. 740 e 741 del Foglio 202, ricomprese nell'area di proprietà ex PA.MA Costruzioni Generali S.r.l., ovvero facenti parte dell'area restituita agli usi legittimi come da nota MATTM n. 20770 del 13.07.2012. Si prende atto pertanto di quanto riscontrato dal proponente.

Al § 3 "Verifica di coerenza con i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)", il proponente dichiara che *"vengono indicati i recettori individuati dal Proponente ed integrati con quelli segnalati da codesta Agenzia nel raggio di 500, 1.000, 1.500 e 2.500 m. A tal fine, il Proponente ritiene che i ricettori sensibili presenti in un raggio compreso tra 1.000 e 2.500 m NON possono considerarsi rilevanti per la verifica di coerenza dell'intervento con i criteri localizzativi del PRGRS, in quanto a tale distanza l'impatto dello stabilimento in progetto è irrilevante; a ciò si aggiunga l'interferenza di altri impatti eterogeni e di ben altra importanza, non ultimo il traffico veicolare nel centro urbano che costituisce una fonte di polveri fini spesso trascurata".* Relativamente al criterio penalizzante dovuto alla localizzazione all'interno del buffer di 2.000 m dal ZSC/SIC "Mar Piccolo" il proponente, al § 1.2.3 "Tutela dell'ambiente" (cfr. nota prot. n. 17/2021/ln), dichiara che *"si evidenzia anche che, trattandosi di un sito sul quale è stata già effettuata la bonifica, tale aspetto costituisce viceversa un grado di prescrizione "PREFERENZIALE" secondo le previsioni del PRGRS. [...] si ritiene che, anche in considerazione della distanza di 1.800 m dal Sito SIC, gli impatti su atmosfera, rumore, traffico veicolare possono essere considerati poco significativi mentre i restanti impatti individuati nello Studio di impatto ambientale possono essere considerati irrilevanti. Conseguentemente, la conclusione favorevole del subprocedimento di VIncA attesterà che l'intervento non interferisce con le sensibilità ambientali tutelate dal criterio*

[1] Rif. Elab. Studio di Impatto Ambientale - Rev. 02 - pag. 56

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

penalizzante. A ciò deve aggiungersi che il progetto prevede l'implementazione delle aree a verde presenti all'interno dell'area di intervento [...]".

Relativamente al criterio penalizzante dovuto alla collocazione all'interno del buffer di 1.000 m dal PNR "Mar Piccolo", il proponente dichiara che *"la sua istituzione è stata formalizzata con Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"), successivamente quindi all'istanza di avvio del procedimento amministrativo di PAUR da parte del Proponente [...] allo stato attuale, non è dato individuare con esattezza quali siano i criteri di tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici all'interno del Parco stesso. È tuttavia ragionevole assumere che essi siano sostanzialmente coincidenti con quelli del SIC "Mar Piccolo", con il quale il Parco condivide gran parte del proprio territorio [...].* Si ritiene utile specificare che, la ZSC "Mar Piccolo" rappresenta circa il 29% dell'area del PNR, quindi solo un porzione del suo territorio che peraltro comprende al suo interno anche la ZSC "Masseria Torre Bianca" (IT9130002), distante 5,7 km dal sito di progetto.

Al §. 4 "Impatto sul clima", relativamente all'effetto dovuto alle circa 4.000 tonnellate all'anno di CO_2 emesse il proponente dichiara che *"il loro impatto, tuttavia, è stato ritenuto irrilevante in quanto esse saranno ampiamente superate dal quantitativo di CO_2 evitato in caso di realizzazione dell'intervento in progetto proposto. [...] il Proponente ha quantificato tale impatto positivo consistente in 198.960 t CO_2eq/anno evitate in caso di piena operatività dell'impianto in progetto, a fronte delle quali le 4.073 t CO_2 eq/anno potenzialmente immettibili in atmosfera per effetto dell'esercizio dell'impianto sono evidentemente marginali. A tal fine, pare evidente che NON è ravvisabile un cumulo negativo con altre attività presenti nell'area industriale e che l'impatto positivo citato innanzi compensi anche l'effetto impattante negativamente delle altre attività industriali presenti".*

Riguardo al § 4.6.2 "*Salute pubblica e sicurezza*" dello Studio di Impatto Ambientale – Rev. 02 del 12/02/2021 e, in particolare, con riferimento al § 4.6.2.3 "*Impatti sulla salute*", si evidenzia la necessità di integrare i contenuti con uno studio di non aggravio degli impatti sanitari, ovvero con informazioni e valutazioni quantitative inerenti gli effetti sanitari potenzialmente indotti dal progetto in esame, considerando Funzioni Concentrazione-Risposta da studi di letteratura più recenti rispetto a quanto prodotto e riportato in tabella 4.40 a pag. 259 del SIA.
Si fa presente che i criteri metodologici sono definiti nelle "*Linee Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale*", disponibili al link riportato di seguito:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-per-la-valutazione-integrata-di-impatto-ambientale-e-sanitario-viias-nelle-procedure-di-autorizzazione-ambientale-vas-via-e-aia

Al §. 5 "Aggiornamento della modulistica relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)" il proponente ritiene *"di non aver incentrato la valutazione degli impatti esclusivamente*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

sulla distanza (pari a 1.800 m) fra l'impianto in progetto e il limite occidentale del SIC "Mar Piccolo", ma di aver considerato che le emissioni in atmosfera, il rumore e il traffico veicolare previsti per l'impianto in questione non abbiano effetti significativi a tale distanza, come anche dimostrato dallo Studio modellistico di ricaduta al suolo degli inquinanti. [...] un aspetto che troppo spesso viene sottovalutato o accettato passivamente è l'incidenza del traffico veicolare cittadino che impatta in maniera significativa non solo sul SIC o sul Parco del "Mar Piccolo" ma su tutte le componenti ecologiche ancora presenti nel tarantino, considerando non solo che il Quartiere Tamburi è limitrofo al Parco ma che il traffico veicolare emette, oltre ai ben noti inquinanti gassosi, anche le polveri fini (PM10 e PM2,5) che incidono in maniera significativa sia sull'ambiente che sulla salute umana. Risulta pertanto riconosciuta dal proponente una situazione di contesto territoriale, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, non propriamente scevra da fattori di impatto già esistenti e già incidenti sia sul centro abitato che sui beni ambientali presenti nel suo intorno.

Con riferimento all'elaborato "*Studio meteo diffusionale – Calcolo previsionale di diffusione degli inquinanti emessi in atmosfera dalle attività dello stabilimento Irigom S.r.l' – Integrazioni richieste nel documento di ARPA PUGLIA – Unica AOO – 0032 protocollo 0007655 – 32 – del 02/02/2021",* (Revisione 02 del 11/02/2021), si riportano di seguito le osservazioni di Arpa.
Nel precedente parere, veniva evidenziato di non aver potuto valutare se la configurazione impiantistica proposta dal Proponente fosse effettivamente quella che avrebbe garantito il minimo impatto sui recettori sensibili, perché, a tale scopo, sarebbe stato necessario che il Proponente stesso avesse valutato e mostrato gli impatti dell'impianto, riferiti a diversi scenari emissivi, modificandone la configurazione impiantistica (es. caratteristiche geometriche camino/i) e/o la localizzazione delle sorgenti emissive.
Nello studio esaminato, il Proponente ha condotto ulteriori simulazioni, considerando un valore di emissione di polveri pari a 2,5 mg/Nm^3, pari cioè alla metà del valore limite emissivo considerato nello studio precedente, asserendo che tale valore risulta più realistico di quello considerato nello studio precedente (5 mg/Nm^3, pari al valore limite indicato dalla BAT n. 25 § 2.1.1 della Decisione Commissione Europea 2018 n. 1147 10 Agosto 2018), a causa della presenza di un sistema di abbattimento delle emissioni.
Tale modifica attuata allo studio previsionale, ovviamente, comporta una riduzione dell'impatto sui recettori sensibili; tuttavia, non consente allo scrivente Ufficio di fare un confronto diretto con l'impatto dello scenario presentato nello studio precedente, dal momento che, a tale scopo, il Proponente non avrebbe dovuto modificare il valore di emissione, ma la configurazione impiantistica e/o la localizzazione delle sorgenti emissive.
Invece, nello specifico, il Proponente ha condotto, partendo sempre da un valore di emissione pari a 2,5 mg/Nm^3, le simulazioni con le seguenti caratteristiche:

- nessuna modifica impiantistica;
- modifica dell'altezza dei camini;

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- modifica di alcuni parametri strutturali, tra cui riduzione della portata volumetrica e aumento del diametro dei camini. Tuttavia questi ultimi due parametri appaiono in contrasto, dal momento che un aumento del diametro comporta un aumento della portata, a parità di velocità di uscita dei fumi dal camino (quest'ultimo parametro non indicato tra quelli modificati dal Proponente in tale scenario); tale simulazione con le portate ridotte del 10% rispetto a quelle precedentemente proposte per entrambi i camini, è stata valutata dal Proponente come quella con lo "*scenario emissivo migliore*".

In particolare, la configurazione, individuata dal Proponente, che restituisce il minor impatto, è quella con le seguenti caratteristiche:

- valore di emissione PM10 pari 2,5 mg/Nm^3 ;
- portata del camino EC1 pari a 95.000 Nm^3/h (riduzione del 10%);
- portata del camino EC2 pari a 18.000 Nm^3/h (riduzione del 10%);
- diametro del camino EC1 pari a 1,92 m;
- diametro del camino EC2 pari a 0,71 m;
- altezza del camino EC1 pari a 17 m;
- altezza del camino EC2 pari a 15 m;
- copertura dei camini con cappellotto.

Come atteso, i risultati di queste simulazioni, con un valore di emissione in input dimezzato, hanno mostrato che l'impatto del PM_{10} sul recettore sensibile più prossimo all'impianto (Scuola media secondaria di I grado "*Ugo De Carolis*"), si riduce a valori tra 2% e 1,3%.
Da ultimo, il Proponente ha condotto una simulazione, a parte, volta a valutare il contributo delle emissioni diffuse di PM_{10} dovute alla movimentazione dei mezzi. Anche se tale contributo risulta esiguo, dal punto di vista metodologico, sarebbe stato più corretto se il Proponente avesse simulato l'impatto cumulativo sia delle sorgenti convogliate che diffuse.
Tutto ciò premesso, ed in conclusione, si rappresenta che sebbene i risultati forniti relativamente ai differenti scenari simulati non mostrino la presenza di criticità rispetto agli standard di qualità dell'aria, si evidenzia che il discorso non cambia relativamente al carico aggiuntivo, seppur minimo, di rischio nell'area in esame, con riferimento alle conclusioni della VDS e dello studio VIIAS, già richiamati nel precedente parere.
Qualora l'A.C. dovesse autorizzare comunque l'impianto in parola, si rimarca che l'autorizzazione dovrà considerare la configurazione impiantistica individuata che restituisce l'impatto minore, oltre che assegnare un limite alle polveri non superiore a 2,5 mg/Nm^3.

Al § 5.2 "Analisi delle alternative" il proponente rimanda alla descrizione delle alternative ragionevoli sviluppata nell'ultima revisione dello Studio di Impatto Ambientale, ove risultano individuate 3 possibili alternative (alternativa 0: non realizzazione, alternativa 1: realizzazione nel Comune di Taranto, alternativa 2: realizzazione in un altro comune della Regione Puglia). L'alternativa 2 coincide di fatto con il progetto presentato, pertanto non può considerarsi

un'alternativa progettuale. Si rappresenta che sulla base delle indicazioni fornite dalle Norme Tecniche per la Redazione degli Studi di Impatto Ambientale (LINEE GUIDA | SNPA 28/2020)[2] ciascuna delle ragionevoli alternative deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio. Per ognuna di esse va individuata l'area di sito e l'area vasta. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta. Si ritiene pertanto che l'analisi delle alternative prodotte rispetti solo parzialmente quanto richiesto dalle prefate Linee guida, tenuto conto anche che non è stata indagata la possibilità di dislocare l'impianto in un'altra area industriale, possibilmente collocata non a ridosso del centro abitato e non all'interno di un territorio già fortemente impattato dal cumulo di attività industriali e già dichiarato ad elevato rischio di crisi ambientale.

Per quanto fin qui esposto permangono le criticità ambientali connesse alla realizzazione dell'impianto con conseguente valutazione negativa. Qualora tuttavia l'A.C., sulla base delle posizioni prevalenti espresse in CdS, determinasse il rilascio del PAUR si evidenziano nel seguito gli aspetti da regolamentare in autorizzazione.

Al §. 5.4 "*Cessazione della qualifica rifiuto*" della nota di riscontro prot. n. 17/2021/In il Proponente ribadisce che il progetto prevede la produzione sia di CSS - rifiuto ai sensi della norma UNI EN 15359 che di CSS - Combustibile (End of Waste) ai sensi del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni).
Il Proponente dichiara altresì che il CSS - rifiuto e il CSS - Combustibile (End of Waste), contenenti diversi materiali opportunamente miscelati, potranno essere conferiti, a seconda di quanto indicato dalla caratterizzazione effettuata in ossequio alle norme di settore vigenti, sia come rifiuto (CSS) che come End of Waste o rifiuto cessato (CSS-C) ad idonei impianti per il recupero energetico ovvero cementifici autorizzati con i quali esistono già dei contratti formalizzati e consolidati da tempo. A tal riguardo, il Proponente specifica che, ad oggi, già fornisce CSS-C all'impianto Italcementi S.p.A. di Matera, distante circa 60 km dall'impianto in progetto ed autorizzato all'impiego di CSS-C per 60.000 ton/anno, capace quindi di assorbire la produzione totale di CSS-C prodotto nella nuova installazione. Come ulteriore potenziale utilizzatore di CSS-C, viene inoltre citato dal Proponente l'impianto Buzzi-Unicem di Barletta, anch'esso autorizzato all'impiego di CSS-C e distante circa 140 km dall'impianto in progetto.

[2] https://www.snpambiente.it/2020/05/08/valutazione-di-impatto-ambientale-norme-tecniche-per-la-redazione-degli-studi-di-impatto-ambientale/

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Tuttavia, si ritiene che la richiesta della scrivente Agenzia espressa nel parere prot. n. 7655 del 02/02/2021, ossia di specificare i dati identificativi dell'utilizzatore di CSS-C, fornendo evidenza documentale attestante l'interesse dell'utilizzatore ed eventualmente per quali quantitativi esso sussiste, non sia stata soddisfatta.

Si fa inoltre presente che, difformemente da quanto sopra esposto, nell'elaborato prot. n. 164/2020/ad con cui veniva fornito riscontro alla Conferenza di Servizi del 25/11/2020, il Proponente ha dichiarato "…*le plastiche non idonee e lo scarto non riciclabile saranno ulteriormente lavorati attraverso triturazione e vagliatura per essere avviati a recupero energetico (CSS rifiuto ai sensi della norma UNI EN 15359 o CSS- Combustibile (EoW) ai sensi del D.M. n.22 del 14/02/2013 ovvero combustibile alternativo ai tradizionali combustibili fossili) presso termovalorizzatori e/o cementifici autorizzati con i quali esistono già dei contratti formalizzati e consolidati da tempo*".

Si richiama che, l'utilizzo del sottolotto di combustibile solido secondario (CSS), in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, è consentito in "*cementifici*" definiti, ai fini del D.M. n. 22/2013, "*impianti di produzione di cemento aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetti al regime di cui al Titolo III- bis della Parte Seconda del D. Lgs n.152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS)*".

Per quanto riguarda il CSS - rifiuto, il Proponente dichiara che quest'ultimo potrà essere impiegato in numerosi cementifici italiani non autorizzati alla gestione del CSS-C, senza fornire dettagliate ed ulteriori informazioni in merito; viene invece rimarcata la posizione strategica dell'impianto in progetto, distante dal porto circa 3 km, per specificare che, la quantità di CSS eccedente la capacità di ricezione degli impianti nazionali potrà essere imbarcata ed esportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla spedizione di rifiuti) presso cementifici esteri per recupero energetico.

Sebbene si condivida con il Proponente il valore aggiunto derivante dall'utilizzo dei combustibili alternativi nei forni dei cementifici, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, con conseguente recupero energetico e di materia nel processo produttivo e ovvi benefici ambientali, si precisa che, in Italia, i cementifici per poter utilizzare combustibile alternativo al "*pet-coke*" devono fare investimenti in tecnologie di combustione e di depurazione dei fumi e richiedere le dovute autorizzazioni; occorre pertanto un superamento tecnologico che agevoli la valorizzazione energetica e che si concretizzi in tempi brevi, per evitare che il CSS prodotto, invece di essere riutilizzato in Italia venga esportato e "*valorizzato*" in altri contesti nazionali. La base giuridica per avviare l'utilizzo di CSS derivato dai rifiuti nei forni dei cementifici è rappresentata dalla definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc) del TUA che definisce il CSS come: "*il combustibile solido prodotto dai rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche e integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile*

solido secondario è classificato come rifiuto speciale". Il CSS resta quindi nell'ambito della disciplina dei rifiuti, pertanto può essere avviato alla combustione e al trattamento termico solo presso impianti autorizzati al trattamento rifiuti.
Nella definizione dei flussi in uscita prodotti dall'impianto, il Proponente specifica che il CSS-rifiuto e il CSS- Combustibile in uscita dalla linea, sono prodotti distinti delle fasi produttive, classificati e caratterizzati secondo definiti criteri; il CSS- rifiuto non è un CSS "*fuori specifica*", in quanto risponde ai requisiti definiti dalla norma UNI EN 15359, così come riportato nella Relazione tecnica Allegato 1-AIA presente agli atti. Il Proponente dichiara altresì che il "*sottolotto*" ossia la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del D.M. n. 22/2013, non sarà superiore a 150 ton e che ipotizzando un funzionamento dell'impianto di 365 giorni/anno, la massima produzione ottenibile di CSS- Combustibile sarà di 54.750 ton/anno.
Pertanto, considerato che in uscita dall'impianto si prevede un quantitativo complessivo stimato di CSS (rifiuto) e di CSS-C (End of Waste) pari a circa 80.000 ton/anno, così come riportato nella Relazione tecnica nella Tabella 2.3 "*Bilancio di materia dei rifiuti in ingresso e in uscita*", la massima produzione di CSS-rifiuto ottenibile si attesterà intorno al 32% circa.

Emissioni in atmosfera

Si prende atto delle dichiarazione del Proponente ossia che "*con riferimento alla campagna di monitoraggio ante-operam e post-operam, il Proponente accoglie le osservazioni di codesta Agenzia*" riportate nel parere ARPA Puglia prot. n. 7655/2021 del 02/02/2021, le quali "*saranno in seguito formalizzate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) a corredo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)*".
Il Proponente dichiara altresì che "*qualora dopo le prime due campagne di monitoraggio post-operam (una in periodo invernale ed una in periodo estivo) si verifichi quanto affermato in questa sede ovvero che il contributo dell'impianto in progetto all'emissione di particolato PM10 sia trascurabile, si procederà esclusivamente al monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse in maniera discontinua con la frequenza indicata dal Proponente nel PMeC, previa approvazione da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto*"[3]. A riguardo la scrivente Agenzia rammenta la necessità che le sopra citate campagne di monitoraggio post-operam siano effettuate dal proponente con impianto a regime ossia in una condizione di esercizio prossima alla capacità produttiva.
Arpa Puglia, con riferimento alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse derivanti dall'esercizio dell'installazione, chiede al Proponente, ferme restando le valutazioni di codesta AC, di inserire nel PMeC le seguenti prescrizioni:

- le sezioni di campionamento saranno posizionate secondo le norme UNI di riferimento [i.e. norma UNI EN 15259/2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911/2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità della portata)] e dovranno essere

[3] Nota IRIGOM prot. 17-2021 – pag. 30 di 31

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

accessibili ed agibili nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i);

- sui punti d'emissione saranno apposte targhe identificative, con scritte indelebili, da posizionare in corrispondenza dei rispettivi camini e riportanti almeno le seguenti informazioni: codice punto di emissione, fase di provenienza dell'effluente, portata autorizzata;
- il Gestore comunicherà all'Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Taranto, con un anticipo di almeno 30 giorni, le date in cui intenderà effettuare gli autocontrolli delle emissioni;
- le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità, saranno effettuate preferibilmente presso laboratori accreditati. Inoltre nei certificati analitici saranno riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di riferimento;
- le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera saranno annotate sull'apposito "Registro relativo ai controlli discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7"[4] al quale dovranno essere allegati gli originali dei certificati di analisi: tale documentazione dovrà essere conservata presso lo stabilimento, insieme al provvedimento di autorizzazione, a disposizione dell'Ente di Controllo;
- il Gestore garantirà il controllo dell'efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse mediante l'implementazione di una procedura/istruzione operativa che dovrà prevedere una frequenza dei controlli visivi almeno mensile e le relative annotazioni su registro dedicato;
- le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni (convogliate e diffuse) saranno annotate sull'apposito "Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8)"[5] da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell'Ente di controllo;
- il Gestore garantirà nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
- il Gestore registrerà i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. Ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

[4] Appendice 1, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.
[5] Appendice 2, Allegato VI alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi.

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

eventuali avarie o malfunzionamenti saranno oggetto di comunicazione all'Autorità Competente, al Sindaco ed all'ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto entro le otto ore successive;

Si rammenta, infine, che gli impianti che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico (continuo e/o discontinuo) delle emissioni in atmosfera, ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, sono tenuti a compilare ed aggiornare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) e sono tenuti, altresì, alla verifica annuale di assoggettabilità alla compilazione del Registro EPRTR, di cui al DPR n.157/2011.

Gestione acque meteoriche

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, si prende atto della proposta progettuale presentata nel riscontro fornito dal Proponente (nota prot. n. 32/2021/ad del 01.02.2021) con riferimento alle osservazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi del 26/01/2021.

Nello specifico, secondo quanto si evince dall'art. 4, c. 9, e dall'art. 10, c.1.a, del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia – attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), le acque meteoriche di prima pioggia trattate non possono essere avviate allo scarico nella fogna bianca di competenza del Consorzio ASI di Taranto poiché il regolamento cita testualmente "fognatura nera". Pertanto, in ossequio all'obbligo previsto dall'art. 2, c. 2, del Regolamento Regionale, il Proponente ha previsto la modifica del progetto, la quale prevede di avviare a riutilizzo le acque meteoriche di prima pioggia trattate e in subordine, ovvero nel caso il serbatoio di accumulo per il riutilizzo sia pieno, di avviare l'eccedenza delle stesse allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione in trincea disperdente.

Considerando che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dell'impianto in questione ricadono nella fattispecie del Capo II del Regolamento Regionale, ai fini del riutilizzo tali acque saranno soggette al rispetto dei limiti di cui al D.M. 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), riportati nella Tab. 1 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2012, n. 8 (Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art. 1, comma 1, lettera b). Il Proponente inoltre ha ribadito che il progetto prevede già l'installazione di n. 3 serbatoi da interro di capacità utile pari a circa 10 m^3 ciascuno per un totale di 30 m^3 da utilizzare per l'accumulo delle acque meteoriche rivenienti dalle coperture non carrabili, destinate al riutilizzo. Al fine di avviare a riutilizzo anche le acque meteoriche di prima pioggia trattate il Proponente ha previsto di installare un serbatoio orizzontale fuori terra della capacità di 30 m^3, da posizionare nelle vicinanze del sistema di trattamento delle acque meteoriche. Qualora il serbatoio orizzontale delle acque di riutilizzo dovesse essere pieno, le acque meteoriche di prima pioggia trattate saranno avviate ad un pozzetto di controllo e

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

successivamente saranno scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione in trincea drenante.

Fermo restando quanto concluso in merito alla valutazione degli impatti, per quanto attiene al parere ex art.29-quater, comma 6, del TUA, l'elaborato Allegato 10-AIA Piano di Monitoraggio e Controlli rev.01 del 02/10/2021, come già espresso nel corso del procedimento, non è approvabile in quanto riferito alla proposta progettuale iniziale la quale si è evoluta nel corso dell'iter istruttorio (i.e. trattamento RSU, scarico acque meteoriche in fogna bianca etc…) e pertanto, nel caso di rilascio del PAUR, dovrà essere presentata a questa Agenzia una revisione dello stesso per il parere di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Dott. Nicola Carelli
Ing. Mariagrazia Coppola
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Ing. Michele Fiore
Dott.ssa Ida Galise
Ing. Mario Manna
Dott.ssa Angela Morabito
Dott. Tiziano Pastore
Dott. Flavio Pompigna
Ing. Roberto Primerano
Dott. Carlo Rossetti
Dott. Alessandro Saraceno
Dott.ssa Maria Serinelli
Dott.ssa Ilenia Schipa

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it